

**ITALIAE**

Nuove formule organizzative per i territori

# PROGETTO ITALIAE

## SCHEMA di Convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di gestione del Personale

## **INDICE:**

Art. 1 (*Consenso*)

Art. 2 (*Oggetto della Convenzione*)

Art. 3 (*Finalità*)

Art. 4 (*Principi*)

Art. 5 (*Ambito territoriale e ambito funzionale*)

Art. 6 (*Modalità di trasferimento delle funzioni*)

Art. 7 (*Dotazione organica e assegnazione del personale*)

Art. 8 (*Responsabile - Referente*)

Art. 9 (*Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione*)

Art. 10 (*Sede*)

Art. 11 (*Beni strumentali*)

Art. 12 (*Durata*)

Art. 13 (*Recesso*)

Art. 14 (*Protezione dei dati personali*)

Art. 15 (*Controversie*)

Art. 16 (*Protezione dei dati personali*)

Art. 17 (*Registrazione*)

L'anno ....., il giorno ..... ( \_ \_ \_ \_ ) del mese di ....., in .....

nella sede dell'Unione dei Comuni ..... con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

### **TRA**

L'Unione dei Comuni ....., in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ....del....., che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

### **E**

- il Comune di ....., in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di ....., in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di ....., in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

*[RIPETERE PER OGNI COMUNE]*

### **PREMESSO**

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e s.m.i., prevede che al fine di svolgere in modo

coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi a garanzia e che possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio

2010, n. 122; in particolare l'art. 14, comma 27, lett. a) del citato decreto il quale riconosce tra le funzioni fondamentali dei comuni anche la funzione relativa a *"l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo"*;

## **PREMESSO ALTRESÌ**

- che con atto costitutivo sottoscritto in data \_\_\_\_\_, i Comuni \_\_\_\_\_ hanno costituito l'Unione \_\_\_\_\_, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del citato D. Lgs. 267/2000; che l'art. \_\_\_ del predetto statuto elenca le funzioni il cui esercizio i Comuni possono conferire all'Unione, mentre l'art. \_\_\_ disciplina procedure e modalità di conferimento; che ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del predetto Statuto è compito dell'Unione promuovere l'integrazione e l'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali; che tra gli obiettivi strategici dell'Unione vi è il miglioramento dell'informazione verso i cittadini e lo sviluppo della partecipazione alla cosa pubblica e la puntuale rendicontazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

## **DATO ATTO**

che i Comuni e l'Unione ritengono che la gestione associata del personale mediante costituzione di un ufficio comune è riconosciuta funzionale alle finalità di contribuire all'integrazione territoriale attraverso il perseguimento di politiche del personale unitarie e più omogenee ed in particolare:

- (i) consente economie di scala;

- (ii) semplifica ed abbrevia i relativi procedimenti, anche nell'ottica della transizione digitale interoperabile;
- (iii) rende maggiormente efficienti le funzioni svolte;
- (iv) garantisce maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
- (v) permette di rafforzare le competenze e le specializzazioni degli uffici;
- (vi) consente un utilizzo più razionale delle risorse umane e tecnico-informatiche, garantendo altresì una maggiore mobilità dei lavoratori
- (vii) rende possibile l'adozione di norme regolamentari in materia di personale
- (viii) permette di perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali

#### **ATTESO CHE**

il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento all'Unione di Comuni ..... dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell'Unione di Comuni ..... i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, il servizio personale, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

- a) Comune di ..... del. cons. n. .... del ...;
- b) Comune di ..... del. cons. n. del .....
- c) Comune di ..... del. cons. n. del .....

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti pervenuti e come sopra rappresentanti.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## Art. 1 - (Consenso)

L'Unione \_\_\_\_\_ e i Comuni di \_\_\_\_\_ stipulano la presente convenzione allo scopo di conferire, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000, all'Unione l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la gestione del personale, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

## Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione di Comuni ....., per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti delle attività e compiti di gestione e amministrazione del personale. La gestione associata in Unione deve comprendere la gestione dei procedimenti in materia di amministrazione giuridica ed economica del personale, sviluppo, organizzazione e contenzioso del lavoro e adozione dei relativi regolamenti.
2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:
  - a) Reclutamento e organizzazione (Procedure selettive esterne ed interne; Programmazione del fabbisogno del personale; Assunzioni; Gestione spostamenti, trasferimenti, mobilità e comandi; Studi ed interventi di riorganizzazione)
  - b) Gestione economica e previdenziale (Amministrazione economica del personale; Paghe e normativa fiscale; Gestione amministratori; Rimborsi e versamenti contributivi; Modello 770; elaborazioni contabili per i bilanci degli enti, denunce annuali; Conto annuale del personale, Gestione previdenziale)
  - c) Rilevazione presenze (congedi, permessi, aspettative, ecc.); Registrazione e rendicontazione delle presenze; Statistiche per rilevazione assenze
  - d) Gestione giuridica del rapporto di lavoro (Amministrazione giuridica del personale; Istituti giuridici del rapporto di lavoro; Conto Annuale (parte giuridica) e Relazione al Conto Annuale; Valutazione del personale; Gestione produttività collettiva ed altre forme di incentivazione; Gestione progressioni orizzontali; Aggiornamento fascicoli del personale; Certificazioni; Relazioni Sindacali)
  - e) Gestione unitaria di tutti gli istituti contrattuali (circolari, modulistica unica, regolamenti interni, ecc.)
  - f) Attività del NdV o OIV

- g) Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
- h) Adempimenti connessi a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008;
- i) Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti.

3. È costituito in capo all'Unione la Struttura Organizzativa Personale e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti con successivi atti.

5. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui al secondo comma del presente articolo.

#### Art. 3 (Finalità)

1. La gestione unificata del personale ha come obiettivo anche quello di facilitare una gestione coordinata e coerente dei diversi istituti contrattuali. Essa ha altresì lo scopo di garantire una gestione coordinata e omogenea delle problematiche organizzative e normative rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione e delle problematiche tecniche ed interpretative.

2. La gestione unificata del personale garantisce, inoltre, una maggiore professionalità e specializzazione delle attività e una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione delle risorse umane.

3. Infine, la gestione unificata deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sull'Unione e sui singoli enti conferenti.

#### Art. 4 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata della funzione personale deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di personale oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di personale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

#### Art. 5 (Ambito territoriale e funzionale)

1. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

#### Art. 6 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione decorre dal termine previsto dal primo comma dell'art. 12.
2. Salvo che non sia oggetto di espressa deroga da parte di uno o più Comuni, dalla data di efficacia della presente Convenzione, l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti.
3. Gli atti emanati nell'esercizio della funzione conferita con la presente convenzione sono definitivi.



## Art. 7 (Dotazione organica e assegnazione del personale)

1. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa avvalendosi di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti ad essa conferiti e dal personale che verrà individuato a seguito dell'approvazione di idonea convenzione con altri enti, fatto salvo lo svolgimento diretto da parte dell'Unione di servizi imprescindibilmente connessi al conferimento della funzione o di servizi appaltabili a terzi e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 4, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa Personale dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantire l'adeguatezza

all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

8. Sentita la Giunta dell'Unione, il Presidente provvederà ad individuare il soggetto, dotato di idonee capacità professionali, al quale conferire l'incarico di Responsabile della struttura organizzativa con le funzioni elencate nell'articolo successivo.

#### Art. 8 (Responsabile)

1. Il Responsabile della struttura organizzativa:

- esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
- è responsabile della gestione delle risorse di personale assegnate, della loro formazione ed aggiornamento professionale e ne risponde al Presidente, all'Assessore di riferimento ed alla Giunta dell'Unione, dai quali riceve opportune direttive;
- è competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione degli organi unionali per le materie di competenza;
- è competente ad assumere impegni di spesa a valere sui capitoli di bilancio dell'Unione per le materie di competenza e di disporre la liquidazione della spesa e dell'entrata correlate all'esercizio delle funzioni trasferite;
- esercita tutte le funzioni/attività previste dalle normative in merito alla funzione conferita

#### Art. 9 (Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione)

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando risorse finanziarie proprie oltre alle risorse ad essa trasferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
2. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.
3. I trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali o Comunitari destinati ai Comuni per lo svolgimento della funzione oggetto della presente convenzione dovranno essere conferiti

all'Unione se riferiti a progetti od investimenti che la stessa dovrà sostenere. Le risorse e le spese vengono ripartite in base alla densità demografica (popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) ponderata con il numero di procedimenti espletati nel triennio precedente da ciascun Comune e, nel prosieguo, per conto di ciascun Comune.

4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una previsione ed una rendicontazione annuali approvate dalla Giunta dell'Unione. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato le previsioni annuali di entrata e di spesa per la gestione del servizio nonché il piano di riparto in tempo utile per lo stanziamento nel bilancio di previsione di ciascun Comune.

5. Gli organi dell'Unione, qualora rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati affinché essi possano provvedere ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi bilanci.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

6. I Comuni dovranno versare all'Unione le somme dovute entro il .... Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare ogni .... mesi le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

#### Art. 10 (Sede)

1. La sede della struttura organizzativa associata preposta alla gestione del personale +è stabilita nella sede \_\_\_\_\_, fatta salva la possibilità che il personale comandato, previo accordo, possa prestare la sua opera presso l'ente di appartenenza, così come in presenza di convenzione con altro ente.

2. Sono sedi della citata struttura dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

4. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

Art. 11 (Beni strumentali)

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi tra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

### Art. 12 (Durata)

1. La presente convenzione è a tempo \_\_\_\_\_ ed è vincolante per gli enti con decorrenza dal \_\_\_\_\_, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

### Art. 13 (Recesso)

1. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni X (X) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa disposizione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione di Comuni della deliberazione consiliare adottata.
2. Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro \_\_\_ e ha effetto a decorrere da \_\_\_\_\_. Fino a tale data, l'ente recedente dovrà assolvere a tutti gli obblighi giuridico-economici derivanti dall'atto stesso.
3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.
4. Tutti i beni di proprietà del Comune recedente destinati all'esercizio della funzione (anche se successivamente destinati ad altra funzione) tornano a detto Comune, salvo diverso accordo.
5. In caso di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno per il Comune receduto con la stessa decorrenza del recesso. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. .... dello Statuto dell'Unione.
6. In caso di scioglimento dell'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno con decorrenza dalla data di scioglimento. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. .... dello Statuto dell'Unione.

#### Art. 14 (Protezione dei dati personali)

1. La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### Art. 15 (Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente secondo la legge in vigore.

#### Art. 16 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente

#### Art. 17 (Registrazione)

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.